Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 724.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di semeiotica medica nell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 12 febbraio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 115. — VILLA

Repertorio n. 754

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova, per l'insegnamento della semeiotica medica.

L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) e questo giorno 12 (dodici) del mese di febbraio, nella sede del Rettorato della Università di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott Pier Giovanni Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Università medesima e funzionario delegato con decreto rettoriale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n 674, alla presenza dei signori: Grossato dott Enzo, nato a Padova il 7 febbraio 1914, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione universitaria e Mascitti cav uff. rag Alfredo, nato a Napoli il 16 luglio 1894, ragioniere principale dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi:

da una parte. il prof gr uff ing. Ferro Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, professore ordinario e rettore dell'Università di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università stessa, ai sensi dell'art 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, e debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche.

dall'altra parte. il sig avv. Dolcini Walter, nato a Campobasso il 9 novembre 1908 presidente e legale rappresentante della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa con deliberazione in data 23 gennaio 1959, n. 748, che in estratto autentico si allega;

Premesso·

che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova fin dall'anno accademico 1949-50 è impartito l'insegnamento complementare di semeiotica medica,

che l'importanza assunta da tale disciplina nella formazione del medico è andata progressivamente crescendo, poichè la semeiologia fisica tradizionale si è venuta completando con la metodologia strumentale e nell'ambito di questa con la diagnostica isotopologica,

che esiste già la cattedra — di ruolo o convenzionata — di semeiotica medica in un ragguardevole numero di Università italiane (Roma, Napoli, Firenze, Genova, Siena, Catania, Messina),

che queste nuove esigenze hanno trovato concreta ed autorevole espressione nell'indirizzo rivolto al Ministro per la pubblica istruzione dalla riunione dei presidi della Facoltà medico-chirurgica unitamente ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione e alla presenza del direttore generale e dei funzionari della Direzione generale dell'istruzione superiore convocati in Roma in data 27 febbraio 1958, che ha indicato l'opportunità di conferire alla semeiotica medica il rango di insegnamento fondamentale;

che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, al fine di consentire che l'insegnamento della semeiotica medica sia impartito da un professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova, e venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta,

che la Facolta di medicina e chirurgia di Padova, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Padova hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la predetta iniziativa

Tutto cio premesso, fra la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata come sopra, e l'Università di Padova, nella persona del suo rettore, prof gr. uff. ing. Guido Ferro, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Presso l'Università degli studi di Padova è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n 1592, un posto di professore da destinarsi all'insegnamento di « semeiotica medica ».

2) Che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, conformemente alla deliberazione del suo Consiglio di amministrazione, si obbliga in modo irrevocabile per il periodo di anni venti e cioe fino all'anno 1979 (millenovecentosettantanove) a corrispondere — a semplice richiesta — all'Università degli studi di Padova, per il finanziamento della cattedra di semeiotica medica, la somma annua di L 3 200 000 (tremilioniduecentomila), nonchè si impegna di corrispondere una somma annua pari al 20 % dell'importo sopra specificato perche sia provveduto all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di ruolo di cui si tratta, a decorrere dal 1° novembre 1959

Ove la richiesta di versamento delle annualità di cui al comma precedente non venga effettuata dall'Università entro il termine di sei mesi dopo la scadenza dell anno accademico cui la annualita stessa si riferisce, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s intende esonerata dall'obbligo di provvedere al versamento medesimo per quell'anno accademico

3) L'Università di Padova si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di semeiotica medica, l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro, nonche l'importo del 20 % relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio Le somme anzidette saranno versate in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4) Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L 3 200 000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione per il professore di ruolo di semeiotica medica, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo verserà annualmente all'Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa

Il medesimo Istituto verserà anche sul maggior onere la percentuale del 20 % per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che spettera al titolare

5) La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 1° novembre 1959 e si riterrà tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza

6) Qualora la convenzione non sia rinnovata alla sua scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di professore di ruolo restera senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si impegna di corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso, anche nel caso che abbiano a verificarsi le proroghe della convenzione previste all'art. 5.

Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova sarà registrata in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, che consta di facciate cinque e righe ventitre della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il Rettore dell'Università di Padova
f to *Prof. ing. Guido Ferro*

Il Presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo
f to *Avv. Walter Dolcini*

Il sig Grossato dott Enzo, teste
f.to *Dott. Enzo Grossato*

Il sig. Mascitti cav uff rag Alfredo, teste
f to *Cav. uff. Alfredo Mascitti*

Il sig. Fabbri Colabich dott. cav. uff Pier Giovanni, ufficiale rogante
f to *Dott. Pier Giovanni Fabbri Colabich*

Registrato a Padova il 13 febbraio 1959, Atti privati, vol. 356, n 12861/1. Esatte lire (*Gratis*).

p. Il procuratore regg : Antonio Bettin

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1959, n. 725.

Autorizzazione all'acquisto di un legato in favore dello Stato e, per esso, dell'Istituto statale d'arte di Massa.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzato l'acquisto del legato di L. 51.000 (cinquantunomila), in contanti più sette canoni livellari disposto dal dottor Augusto Brunetti in favore dello Stato e, per esso, dell'Istituto statale d'arte di Massa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 726.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia autonoma della Visitazione della Beata Maria Vergine, in frazione Nosellari del comune di Folgaria (Trento).

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 16 luglio 1942, integrato con postilla in data 10 marzo 1959 e con dichiarazione in data 5 marzo stesso anno, relativo all'elevazione a parrocchia della Curazia autoonma della Visitazione della Beata Maria Vergine, in frazione Nosellari del comune di Folgaria (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n* 90 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 727.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada San Cesareo del comune di Anagni (Frosinone).

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anagni in data 10 agosto 1954, integrato con due dichiarazioni del 2 aprile 1959, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada San Cesareo del comune di Anagni (Frosinone) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 728.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Cogozzo del comune di Villa Carcina (Brescia).

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 6 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 27 dicembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Cogozzo del comune di Villa Carcina (Brescia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1959.

Importazione temporanea di paraffina da impiegare nella fabbricazione di fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 29 aprile 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di paraffina per la fabbricazione di fiammiferi.

La quantità minima di merce ammissibile alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1959
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 20. — AMATO

(5097)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Firenze n. 11424, in data 24 luglio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, del sig. Ristori Pietro, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla C.I.S.L. con il sig. Isolani Pieraldo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Isolani Pieraldo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Ristori Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Brindisi presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Andriuolo dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Magno dott. Donato, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Macchia ing. Ugo, rappresentante del Genio civile;

Russo Corvace dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Amorella dott. Italo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colombo Ambrogio, Piliego Cosimo, Lopalco Salvatore, Africa Armando, Somma Antonio, Ortese Enrico e Regina Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

De Siato rag. Alfonso, Papadia Giuliano, Farina dott. Mario e Montagna dott. Teodoro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Aliquò cav. Alfredo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5026)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Bari presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ottomano dott. Otello, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Panza avv. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ranieri ing. Gennaro, rappresentante del Genio civile;

Barracane dott. Carlo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

La Notte dott. Francesco Saverio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bruni Nicola, Pisicchio Natale, Di Giesi Angelo Raffaele, Gramegna Giuseppe, Mari Antonio, Accardi Ernesto e La Forgia avv. Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Pichi Renato, Pescosolido Giuliano, Pietroforte Aldo e De Giglio Umberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Romano rag. Emilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5027)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Bologna presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Filippi dott. Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Cataliotti dott. Liborio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Monacelli dott. ing. Pier Luigi, rappresentante del Genio civile;

Tagliavini cav. Alessandro, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piancastelli per. agr. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Dall'Olio Marino, Mazzacurati Cesare, Draglietti Leo, Potassi Giovanni, Merighi Bruno, Gabusi Gino e Borgonzoni Aldo, rappresentanti dei lavoratori;

Muzzioli dott. Giovanni, Neri dott. Gherardo, Randi Fulvio e Maini Olao, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pistillo dott. Nicola, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia n. 38341, in data 3 agosto 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Marinari Giovanni rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla C.I.S.L. con il sig. Renga Antonio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Renga Antonio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Marinari Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5033)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I-82 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Andria e Trani, e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e dei lavori necessari per l'esecuzione del piano medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 25 settembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I-82, relativo alla

posa di un cavo interurbano tra Andria e Trani, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 714 del 30 giugno 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano tra Andria e Trani;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I 82 presentato dalla Società S.E.T. concernente la posa di un cavo interurbano tra Andria e Trani.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I-82 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1959

Il Ministro: SPATARO

(5081)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I-83 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente la posa di un cavo telefonico interurbano tra Andria e Barletta, e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e dei lavori necessari per l'esecuzione del piano medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 2 settembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I-83 relativo alla posa di un cavo interurbano tra Andria e Barletta, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 714 del 30 giugno 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano tra Andria e Barletta;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I 83 presentato dalla Società S.E.T. concernente la posa di un cavo interurbano tra Andria e Barletta.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I-83 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1959

Il Ministro: SPATARO

(5082)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 535 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Battipaglia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società esercizi telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società esercizi telefonici in data 25 settembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 535 relativo alla automatizzazione della rete telefonica urbana di Battipaglia;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 714 del 30 giugno 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Battipaglia;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 535 presentato dalla Società esercizi telefonici concernente l'automatizzazione della rete telefonica urbana di Battipaglia.

Roma, addì 24 agosto 1959

Il Ministro: SPATARO

(5080)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato di Sermoneta con i terreni circostanti e la zona dell'Abbadia di Valvisciola e la località Monticchio, site nell'ambito del comune di Sermoneta (Latina).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 aprile 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente l'abitato di Sermoneta con i terreni circostanti, la zona della Abbadia di Valvisciolo e la località Monticchio, sita nell'ambito del comune di Sermoneta (Latina);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sermoneta;

Viste le opposizioni prodotte dal comune di Sermoneta e dalla ditta Pennacchi Cesare, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non comporta la revoca delle concessioni esistenti per lo sfruttamento delle cave, ma intende soltanto regolarle nel loro futuro sviluppo in modo da conciliare la tutela del paesaggio con le esigenze industriali e sociali della locale popolazione;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con il caratteristico abitato di Sermoneta, posto sulla vetta di un verde colle, circondato da monti e colline ricche di vegetazione, con la sua cinta di mura medioevali, il grandioso castello Caetani, la Cattedrale ed il meraviglioso campanile, con l'Abbazia di Valvisciola con la pittoresca altura di Monticchio, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un magnifico amplissimo panorama verso la pianura pontina sottostante fino al Circeo;

Decreta:

La zona comprendente l'abitato comunale di Sermoneta e terreni circostanti, la zona dell'Abbadia di Valvisciola e la località Monticchio, site nell'ambito del comune di Sermoneta, così delimitata: il territorio dell'abitato comunale di Sermoneta ha per limiti a valle, la ferrovia fino all'imbocco del fosso del Gattone, a monte il fosso del Gattone fino alla Sella del Casale, indi il torrente Valle dell'Orso fino al ponte della Tomba all'incontro del meridiano 32 (foglio n. 159 della carta d'Italia), questo verso nord fino ai confini del comune di Norma, poi il fosso delle Morchie, il fosso dell'Acquaviva fino ad incontrare il bivio della Ninfina con la strada della Stazione, e questa fino alla ferrovia; inoltre la località Monticchio è delimitata dal fosso S. Pietro, dal fosso del Sambuco e dalla linea di confine tra la particella catastale 89 del foglio n. 26 e la particella 4 del foglio n. 30 e dalla sua prosecuzione fino al fosso di Sambuco, hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare con il caratteristico abitato di Sermoneta, posto sulla vetta di un verde colle circondato da monti e colline ricche di vegetazione, con la sua cinta di mura medioevali, il grandioso castello Caetani, la Cattedrale ed il meraviglioso campanile; con l'Abbadia di Valvisciola e con la pittoresca altura di Monticchio, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un magnifico amplissimo panorama verso la pianura pontina sottostante fino al Circeo, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

Il Soprintendente ai monumenti di Roma curerà che il comune di Sermoneta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 settembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 6

Oggi 29 aprile 1957, presso la sede comunale di Sermoneta, si è riunita la Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) SERMONETA: Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 11, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo un'ampia discussione, la Commissione provinciale di Latina per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Osservato che il caratteristico agglomerato di Sermoneta, posto sulla vetta di un verde colle emergente dalla piana, circondato da monti e colline ricche di vegetazione, forma, per il suo aspetto particolarmente pittoresco, un quadro naturale,

Vista l'eccezionale importanza paesistica della zona circostante l'Abbadia di Valvisciola, e della località Monticchio,

Constatato che il centro urbano, comprendente la cinta delle belle mura medioevali, con torri semicilindriche, il grandioso e bellissimo castello Caetani con l'alto mastio quadripartito, la Cattedrale ed il meraviglioso campanile, caratteristiche vie con antiche case ornate di portali e bifore ogivali, numerose casette tipicamente medioevali raggruppate talora in un insieme assai pittoresco, costituisce tutto un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di rilevante valore estetico e tradizionale,

Osservato inoltre che il comprensorio di Sermoneta racchiude punti di belvedere pubblici dai quali può godersi un magnifico amplissimo panorama verso la pianura pontina sottostante e fino al Circeo, ed esistono altri punti di visuale nella piana che presentano il grandioso scenario che va dall'Abbadia di Valvisciola a Sermoneta ed ai monti circostanti;

Constatato il danno arrecato al paesaggio dalle cave esistenti,

Rileva la necessità di tutelare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio comprendente il colle di Sermoneta e l'Abbadia di Valvisciola

Il presidente pone quindi a votazione la seguente proposta di vincolo

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, vista l'importanza panoramica e paesistica del comprensorio di Sermoneta ed il notevole valore estetico e tradizionale che esso costituisce, decide di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n 1497. Il territorio del comune di Sermoneta che ha per limiti, a valle, la ferrovia fino all'imbocco col fosso del Gattone, e a monte il fosso del Gattone sino alla sella del Casale, indi il torrente Valle dell'Orso fino al ponte della Tomba e all'incontro del meridiano 32 (foglio n 159 della carta d'Italia dell'Istituto geografico militare), questa verso nord fino ai confini del comune di Norma (già vincolata), poi il fosso delle Morchie il fosso dell'Acquaviva sino ad incontrare il bivio della Ninfina con la strada della Stazione e questa sino alla ferrovia

Inoltre per la località Monticchio la proposta di vincolo viene limitata alla zona circostante la Torre, racchiusa dal fosso San Pietro, dal fosso del Sambuco e dalla linea di confine tra la particella catastale 89 del foglio n 26 e la particella 4 del foglio n 30, e della sua prosecuzione fino al fosso del Sambuco

Votano favorevolmente il presidente, il vice-presidente, il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo, ed il rappresentante dei professionisti e artisti; mentre si astiene il rappresentante dell'Unione industriali, avanzando riserve circa il provvedimento di vincolo, che, a suo parere, rappresenta una remora eccessiva all'attività dell'industria delle cave, per cui chiede che venga eventualmente incaricato un intermediario locale, indicato dalla Soprintendenza, per svolgere le pratiche ad esse relative, onde evitare lungaggini burocratiche, e ritiene inoltre opportuno sentire il parere degli interessati in merito al vincolo; richiesta questa, secondo il soprintendente, non legale, in quanto gli interessati possono far pervenire il proprio parere attraverso l'opposizione al provvedimento Si astiene pure dal voto il rappresentante del Comune, il quale pur riconoscendo l'importanza notevole del suggestivo paesaggio di Sermoneta, teme che il presente provvedimento allontani l'industria delle cave dal territorio del Comune, sottraendo la maggior risorsa all'economia della popolazione locale, che per circa l'80 % trae da esse il proprio sostentamento; egli si riserva di sottoporre la questione alla Giunta comunale

Visto l'esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta di vincolo relativa a Sermoneta è accettata, a norma dell'art 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(Omissis).

Il presidente: A. CERICA

Il segretario. F. EMMI

(5035)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1959.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la lettera 12509 del 27 luglio 1959, con il quale il presidente dell'Ente predetto, previo parere del Comitato esecutivo, ha proposto il rag. Livio Sirio Stecca per la nomina a segretario generale, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Decreta:

Il rag. Livio Sirio Stecca è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1959

Il Ministro: COLOMBO

(5025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michael Calingaert, Vice Console degli Stati Uniti d'America a Mogadiscio.

(5013)

In data 15 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Romolo Vaselli, Vice Console onorario di Costa Rica a Roma.

(5014)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n 19 Interno, foglio n. 399, il comune di San Biagio Platani (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 830 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5052)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n 20 Interno, foglio n. 5, il comune di Casola Valsenio (Ravenna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 017 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5053)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 80, il comune di Carmignano (Firenze) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 140 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5054)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 83, il comune di Campodimele (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5055)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 3, il comune di Itri (Latina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5056)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 22 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno foglio n. 4, il comune di Serramazzoni (Modena) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 650 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5057)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 10, il comune di Cineto Romano (Roma) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5058)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 71 il comune di Arpaia (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 910 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5063)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 29 Interno, foglio n. 74, il comune di Sciacca (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35 625 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5059)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 12, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 29 895 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5060)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 11, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5061)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 75, il comune di Monopoli (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5062)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 76, il comune di Arpaia (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5064)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1959, registro n. 20 Interno, foglio n. 1, il comune di Castelpoto (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 450 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

51ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinario di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1959 in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 51ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario

Saranno sorteggiati in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1960, n. 755 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1 724 000:

n. 579	unitari, capitale nominale . .	L.	579 000
» 123	quintupli, capitale nominale . .	»	615.000
» 53	decupli, capitale nominale . .	»	530.000
n. 755	Totale . . .	L.	1.724.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1959

Il direttore generale: NUVOLONI

(5122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,75
1 Franco svizzero	143,47
1 Corona danese	89.917
1 Corona norvegese	86,912
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	164,142
1 Franco belga	12,405
100 Franchi francesi	126,576
1 Lira sterlina	1738,737
1 Marco germanico	148,305
1 Scellino austriaco	24,052

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo stato del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, numero 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 giugno 1948, n. 141;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180, e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per la assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi da territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Viste le leggi 2 aprile 1958, n. 364, e 3 aprile 1958, n. 467, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche e sulle provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 25 giugno 1959 con la quale è stato determinato il programma di esame per il presente concorso ed il titolo di studio prescritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale, specialità « chimici industriali », o di titolo di studio corrispondente conseguito a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici; inoltre devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal concorso di cui al precedente art. 1 sono escluse le donne.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istrudzione universitaria.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220. e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate,

il possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreche siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Ai termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati emessi da scuole che hanno sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso aveva compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dai precedenti articoli 2, lettera *b*) e 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune

dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterra la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

G) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

H) documento militare·

1 per i candidati che abbiano già prestato servizio militare

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti·

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare·

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art 6

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata da superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6,
2) titolo di studio,
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,
2) estratto dall'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100,

rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati,

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio,

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera.

Art 15

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1959
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 328. — DE SILVA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di II classe branca Manifatture tabacchi

(Titolo di studio: diploma di perito industriale, specialità « chimici industriali »).

PROVE SCRITTE

Parte prima

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Analisi chimica quantitativa comprendente una determinazione e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda

Chimica generale. — Fenomeni fisici e chimici - corpi semplici e composti - leggi fondamentali della chimica - atomi e molecole - peso atomico e molecolare - valenza - simboli, formule ed equazioni chimiche - metalli e metalloidi - calcoli stechiometrici - leggi sui gas - soluzioni sature, soluzioni diluite - pressione osmotica - crioscopia ed ebullioscopia - grado di dissociazione - prodotto di solubilità - neutralizzazione - idrolisi - dissociazione elettrolitica - pH - leggi di Faraday - migrazione degli ioni - conducibilità degli elettroliti - forza elettromotrice

Chimica inorganica — Idrogeno - ossigeno - ozono - alogeni e relativi sali - acido cloridrico - zolfo e derivati, acidi e sali - azoto - fosforo e fosfati - arsenico - antimonio e bismuto - carbonio - silicio - boro - metalli alcalini - metalli alcalino terrosi - magnesio - zinco - rame e mercurio - alluminio - stagno e piombo - manganese - ferro e nichelio

Chimica organica — Analisi - formule - isomeria - serie grassa e principali composti - serie aromatica e principali composti.

Analisi tecniche — Analisi delle acque per uso industriale - analisi dei gas - analisi dei combustibili - analisi delle sostanze grasse e derivati, vernici e gomme - analisi elettrolitiche dei metalli.

Chimica industriale — Acque - depurazione delle acque per le diverse industrie - sistemi di depurazione - distillazione delle acque

Industria del cloro e dell'acido cloridrico - Industria dello zolfo - anidride solforosa e acido solforico

Industria dell'ammoniaca e dell'acido nitrico

Silicio - industria vetraria e dei materiali refrattari.

Potassio - concimi potassici

Calcio - industria delle calci e dei cementi - industria del gesso. Ferro - minerali di ferro - processi d'estrazione e prodotti siderurgici - produzione dell'acciaio.

Impianti chimici — Generalità sugli impianti adoperati nell'industria chimica e sulla loro resistenza - cenni sui mezzi di trasporto dei materiali solidi e liquidi - vari tipi di pompe e criterio d'impiego in relazione alla pressione, portata, e natura dei liquidi - apparecchi per evaporazione, distillazione, refrigerazione, essiccazione e liscivazione.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) Elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

2) Elementi di contabilità generale dello Stato

3) Nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 14 luglio 1959

Il Ministro: TAVIANI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato
Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai n. 11 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . - (Prov di . . . .) il . . . .
. . . . . . (1) e residente in . . . .
(Prov. . .) via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personle tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera di concetto

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di perito industriale, specialita « chimici industriali » conseguito presso l'Istituto Tecnico « . . » di in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . (4) . . . . (5) . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

. . . . li . 1959

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

V. per l autenticita della firma del sig . . . . . .
(6)

---

(1) Per godere dell eventuale elevazione del limite massimo di eta indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli vi venti, combattente od assimilato, militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico, profugo dalle ex colonie italiane dai territori su cui e cessata la sovranita dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra,

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

assistente universitario,

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,

colpito da leggi razziali,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorita e non reimpiegato come civile

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4954)

Concorso a due posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino » della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Vista la legge 23 dicembre 1956, n 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti,

Vista la legge 26 luglio 1929, n 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Visto il regio decreto legge 21 agosto 1937, n 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939 n 1

Vista la legge 20 marzo 1940, n 233 concernente l aumento del limite massimo di eta per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n 267,

Vista la legge 25 settembre 1940, n 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940 43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi,

Visti il regio decreto legge 8 luglio 1941, n 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948 n 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952 n 93, recanti benefici a favore dei combattenti della guerra 1940 43 e della guerra di liberazione,

Visto il regio decreto legge 18 agosto 1942, n 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra,

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n 1385,

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 giugno 1948, n. 141;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari,

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240,

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180, e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per la assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117,

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180,

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti,

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi da territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi,

Visti la legge 18 marzo 1958, n. 349, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernenti il passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni,

Viste le leggi 2 aprile 1958, n. 364, e 3 aprile 1958, n. 467 sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche e sulle provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini,

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 24 marzo 1959 e 4 giugno 1959, con le quali, per il presente concorso, sono stati determinati il numero dei posti, il programma di esame ed il titolo di studio prescritto,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art 1, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in chimica industriale

Gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea anzidetta dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abili-

tazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378

Il titolo di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto se la laurea è stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 innanzi citato.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

b) età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente,

c) buona condotta,

d) idoneità fisica all'impiego

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

A termini dell'art 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 dal concorso di cui al precedente art. 1 sono escluse le donne.

Art 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) del precedente art 2 è elevato

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque.

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950)

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944,

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria,

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato B al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite),

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

il possesso del titolo di studio prescritto,

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

il domicilio,

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni,

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina,

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese o tedesco) in cui gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art 9

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Ai termini dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati emessi da scuole che hanno sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso aveva compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dai precedenti articoli 2, lettera *b*) e 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

H) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

I) documento militare·

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare· copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) e *F*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata da superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di

residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale della competente autorità israelitica;

p) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego,

t) i sottufficiali dell Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dell'autorità militare,

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale,

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonche di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 12

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente

Art. 13

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al dieci per cento del costo del corrispondente biglietto a tariffa intera

Art. 15

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1959
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 329. — DE SILVA

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
per l'accesso alla qualifica di consigliere tecnico branca « Sali e chinino »
(per laureati in chimica industriale)

PROVE SCRITTE

Parte prima

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda

Analisi chimica quantitativa comprendente almeno due determinazioni, e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte terza

Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica:

a) ghiaccio e industria frigorifera;
b) industria degli acidi solforico, cloridrico e nitrico;
c) industria del cloro, iodio e bromo e dei loro principali sali;
d) industria dell'ammoniaca e dei sali ammonici;
e) industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimento salini e dalle acque terrestri salate;
f) industria dei sali potassici e magnesiaci dai giacimenti salini naturali e dalle acque madri del sale marino;
g) industria elettrolica della soda caustica, del cloro, degli ipocloriti, clorati e perclorati;
h) industria del carbonato sodico;
i) tecnica industriale della concentrazione di soluzioni saline;
l) idrocarburi, grassi e idrati di carbonio industrie relative, solventi organici;
~~*m*) basi organiche e loro estrazione industriale;~~
n) combustibili gassosi, liquidi e solidi.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande sulle seguenti altre:

a) concetti e principi fondamentali sulla materia e sulla energia e leggi fondamentali della chimica moderna;
b) leggi fisico-chimiche principii di termodinamica e di termochimica equilibri chimici e cinetica chimica stato gassoso, liquido e solido;
c) soluzioni soluzioni diluite pressione osmotica dissociazione elettrolica e idrolitica colloidi e soluzioni colloidali;
d) sistemi omogenei ed eterogenei equilibri eterogenei, fasi e componenti variabilità di un sistema regola delle fasi;
e) equilibrio tra fasi solide e liquide sistemi di solubilità;
f) elettrochimica teorie e leggi;
g) istituzione di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e della abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti della vendita e della permuta).

Roma, addì 1° agosto 1959

Il Ministro: TAVIANI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale Piazza Mastai n. 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (prov. di . . . .) il . . . . . (1) . . . . . . e residente in (prov. di . . . .) via n. chiede di essere ammesso al concorso a due posti di consigliere tecnico, branca « Sali e chinino », nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in chimica industriale conseguita presso l'Università di . . in data . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (4) . (5)

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

., lì . 1959

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . .

V. per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
~~mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mu~~tilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali;
assistente universitario;
licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4955)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di ispettore superiore in prova della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1958, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 3 dicembre 1958, col quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di ispettore superiore in prova della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di ispettore superiore in prova della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato sono fissate per i giorni 29-30 settembre e 1-2 ottobre 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1959
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 53

(5128)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a due posti di custode in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3, foglio n. 46 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a due posti di custode in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a due posti di custode in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Mastronardi dott. Vito, ispettore generale.

Componenti:
Scandura dott. Antonino, direttore di divisione;
Cardillo dott. Mario, direttore di divisione;
Onofri dott. Renato, direttore di divisione;
Bonessi dott. Silvio, direttore di divisione.

Segretario:
Del Vecchio rag. Aldo, segretario contabile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1959
Registro n. 11, *foglio n.* 90. — PALADINI

(5090)

PREFETTURA DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 21 aprile 1959, n. 17730 Div. 3ª san., con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1958;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:
Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;
Galli prof. Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Modena;
Storti prof. Edoardo, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena;
Galassini dott. Osmilda, medico condotto.

Segretario:
Marino dott. Ernesto, funzionario nell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto e avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Modena, addì 8 agosto 1959

Il prefetto: CERUTTI

(5041)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.